

<b>Totale</b>	<b>252,8</b>	<b>9,9</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</b>
---------------	--------------	------------	--------------	--------------

In milioni di euro

**Art.**

**Regime fiscale delle opere d'arte (ipotesi 1) (???)**

1. "L'articolo 67, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si intendono ricompresi anche i redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n.85, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative".
2. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
  - "2-ter. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione pagata alla casa d'asta o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto degli oggetti ed opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all'acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e conservazione degli oggetti e delle opere cedute. In alternativa i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione. In luogo del corrispettivo, in caso di perdita o di danneggiamento dei beni suindicati, si considerano le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente dagli oggetti e opere di cui alla lettera i) dell'articolo 67, comma 1, si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito. Il bene acquisito in cambio conserva lo stesso costo fiscale di quello dato in permuta.
  - 2-quater. Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Non concorrono a formare il reddito le cessioni degli oggetti e delle opere indicate alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 per un ammontare complessivo dei corrispettivi non superiore a 10.000 euro in ciascun periodo di imposta.
  - 2-quinquies. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67, determinati ai sensi del comma 2-ter sono costituiti dalla somma algebrica dei corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e dei costi inerenti alla loro produzione. Se l'ammontare complessivo dei suddetti costi è superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dei redditi realizzati dalla vendita degli oggetti e delle opere di cui alla predetta lettera i) nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di formazione.
  - 2-sexies. In mancanza della documentazione del costo di acquisizione degli oggetti e delle opere cedute, i redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione."
3. I soggetti per i quali trova applicazione l'articolo 67, comma 1, lettera i) secondo periodo, del TUIR, relativamente ai periodi d'imposta ancora accertabili ai sensi dell'articolo 43, commi primo e secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 12, comma 2 – bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono dichiarare i redditi conseguiti e versare le imposte dovute e i relativi interessi entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'I.R.P.E.F. per l'anno 2017. Le sanzioni dovute sono ridotte ad un ottavo del minimo se il relativo versamento è eseguito entro il termine di cui al periodo precedente.
4. In caso di emersione spontanea, i redditi di cui al comma precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-quinquies, dell'articolo 71, del TUIR.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Art.**

**Modifiche all'aliquota IVA degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione (ipotesi 2) (???)**

1. Alla tabella A, allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente:

“2) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della predetta tabella ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.”;

b) alla parte III, il n. 127-septiesdecies) è abrogato.

#### **Relazione Illustrativa**

La presente norma fornisce al comma 1 l'interpretazione autentica dell'art.67, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con riferimento all'ipotesi di cessione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n.85, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

Il comma 2 indica in modo puntuale le modalità di terminazione del reddito, apportando integrazioni all'art 71.

La previsione normativa, di natura transitoria, di cui ai commi 3 e 4 al comma 3 è volta a promuovere l'emersione spontanea delle vendite di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione poste in essere dai contribuenti in anni ancora accertabili, effettuate non oltre il 31 dicembre 2016.

In caso di dichiarazione per gli anni pregressi spontanea dei redditi conseguiti tramite l’alienazione dei predetti beni, la norma prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in misura ridotta a un ottavo del minimo.

Va da sé che per coloro che non dichiarano spontaneamente i redditi in parola, troveranno applicazione le ordinarie regole del T.U.I.R..

L’introduzione di tale disposizione, unitamente all’introduzione di una norma interpretativa dell’art. 67, 1° comma, lettera i) del T.U.I.R., oltre a chiarire la portata dell'art. 67, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potrebbe condurre ad un significativo gettito erariale relativamente alle dichiarazioni spontanee delle plusvalenze realizzate negli ultimi 5 anni, estendendo anche al passato, per il solo caso di ravvedimento, la possibilità di optare per il “regime forfetario”.

In particolare l’introduzione della norma transitoria consentirebbe di recuperare il gettito relativo alle plusvalenze connesse ai corrispettivi di vendite di opere d’arte (e oggetti d’antiquariato e da collezione), conseguiti da collezionisti privati italiani.

#### **Relazione tecnica**

Con la finalità di stimare ragionevolmente il possibile gettito derivante dall’introduzione della norma sulla tassazione dei capital gain sulle opere d’arte (e oggetti da collezione e d’antiquariato), si riportano di seguito alcuni valori relativi alle vendite avvenute negli anni dal 2012 al 2016 con riferimento al fatturato annuale delle principali case d’asta operanti in Italia (i dati sono tratti da quelli pubblicati da “Il sole 24 Ore - Plus 24” per gli anni dal 2010 al 2015, per il 2016 si considera prudenzialmente un ammontare pari a quello del 2015, nonostante il trend sia in continua crescita da un anno all’altro di oltre il 20%):

##### **ANNO FATTURATO TOTALE**

2013 € 151.509.055

2014 € 189.400.000

2015 € 235.674.472

2016 € 235.674.472

**TOTALE € 812.257.999**

Si assume inoltre che le opere d’arte e gli oggetti d’antiquariato e da collezione venduti tramite case d’asta operanti in Italia (Sotheby’s, Christie’s, Meeting Art, Cambi, ecc.) siano di proprietà di collezionisti privati residenti in Italia (assunzione che pare fondata in quanto è assai raro che collezionisti esteri mettano in vendita i propri beni sul mercato italiano, preferendo piazze internazionali come Londra e New York).

Il fatturato annuale relativo alle Italian sales delle case d’asta Sotheby’s e Christie’s organizzate a Londra nel periodo 2013-2016 (dati rinvenibili sui siti on-line):

##### **ANNO FATTURATO TOTALE**

2013 € 65.275.237

2014 € 104.377.529  
2015 € 125.706.046  
2016 € 125.706.046  
TOTALE € 421.064.858

Si sottolinea che i dati sopra illustrati sono decisamente parziali in quanto sono state prese in considerazione solo le vendite più agevolmente riscontrabili da informazioni di mercato. In particolare:

– con riferimento al mercato italiano i dati sono parziali in quanto relativi solo ad una parte, seppur rilevante, delle case d'asta operanti in Italia;

– con riferimento alla piazza di Londra il valore sopra riportato si riferisce alle sole Italian sales (ossia alle aste che trattano solo artisti moderni e contemporanei italiani). Mancano, dunque, le vendite effettuate da collezionisti italiani aventi ad oggetto tutte le altre categorie di opere d'arte (old master, impressionisti, arte moderna e contemporanea internazionale, antiquariato, ecc.); per questo motivo si assume che le opere vendute a Londra, nelle aste dedicate all'arte moderna e contemporanea italiana (cd. italian sales), siano di proprietà di collezionisti privati italiani.

– mancano, inoltre, i corrispettivi delle vendite aventi ad oggetto specifiche collezioni appartenenti a soggetti italiani per le quali vengono spesso organizzate apposite aste in piazze internazionali (si pensi, ad esempio, alla "Bear Witness", condotta da Sotheby's Londra nel marzo 2015, che ha totalizzato 36 milioni di sterline);

– la parzialità delle cifre sopra indicate deriva, altresì, dalla non inclusione dei dati relativi alle vendite avvenute su altre importanti piazze internazionali, come New York, Singapore e Hong Kong (cfr. ad esempio la recente vendita record di un dipinto di Modigliani avvenuta a New York per 170 milioni di dollari);

– infine, i valori sopra indicati non includono le transazioni avvenute tra privati (su queste, ovviamente, è impossibile riscontrare dati ufficiali).

Sulla base di tutto quanto sopra, appare ragionevole stimare che negli ultimi cinque anni i corrispettivi delle vendite di opere d'arte (e oggetti d'antiquariato e da collezione) conseguiti da collezionisti privati italiani possano aver superato la cifra di 2 miliardi di euro.

Considerati i suddetti valori, l'introduzione della norma sulla tassazione dei capital gain realizzati con la vendita di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, potrebbe far emergere una base imponibile prudenzialmente stimata in circa 1 miliardo di euro ed un maggior gettito di circa 160 milioni di euro esclusi interessi e sanzioni:

(1 mld 40% = 400 milioni di base imponibile; aliquota per Irpef e addizionali del 40% imposta pari a 160 milioni).

#### Art.

##### Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G – Banda larga

1. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione Europea, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2017/899, del 17 maggio 2017, entro il 31 marzo 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli indirizzi comunitari, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando copertura universale e accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, nell'intero territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d'uso concessi, del piano di attività degli operatori, e del relativo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, alla promozione dei servizi digitali innovativi e dei benefici socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del presente comma e seguenti.